

Medaglia d'Oro al Merito Civile Provincia di Latina

\*\*\*\*\*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA PER I NUCLEI FAMILIARI E LE PERSONE INDIGENTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 07.12.2017

#### FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento definisce le prassi attuative per l'accesso ai sussidi assistenziali comunali, attribuiti ad esso dalla normativa nazionale e regionale vigente (L. 328/2000, L.R. n. 38/96 e L.R. n. 11/2016), tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nelle persone stati di bisogno, disagio ed emarginazione.
- 2. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, e che non utilizzano altre forme di sostegno previste dal sistema di prestazioni e servizi o per cui altre prestazioni risultano insufficienti, possono essere erogati interventi di natura economica.
  - L'azione dell'Amministrazione Comunale è sottesa dai seguenti principi:
- sostenere economicamente e temporaneamente i cittadini che si trovano in situazioni di bisogno, determinate dall'inadeguatezza del reddito o dall'assenza di adeguati mezzi di sussistenza;
- evitare l'aggravamento di situazioni determinate dalla momentanea assenza di mezzi di sostentamento derivanti da problemi di salute, perdita del lavoro, ecc.;
- prevenire l'emarginazione dei soggetti che risiedono nel territorio comunale.
- 3. Il sostegno economico deve essere considerato:
- uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
- uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale.
- 4. Il sussidio economico può essere integrato o sostituito con progetti alla persona di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

## ART. 1 TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

- 1. Gli interventi di sostegno economici sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune da almeno due anni, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
  - Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, i sussidi economici possono avere carattere:
- ordinario;
- straordinario.
- 2. <u>I contributi ordinari</u> di natura economica in denaro possono essere erogati a persone sole, ovvero a nuclei familiari con un indicatore I.S.E.E. pari o inferiore ad € 7.000,00, il massimo del contributo erogabile nell'arco dell'esercizio finanziario, è pari ad € 1.000,00 valutato in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
  - I contributi ordinari possono essere richiesti per le seguenti esigenze, riguardanti:
- spese per il pagamento parziale delle utenze (luce gas- acqua) per un massimo di due volte l'anno e previa verifica dell'attivazione di riduzioni tariffarie effettuate ai sensi della normativa vigente;

- acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico sanitario ad anziani, inabili e minori purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese per acquisto farmaci secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto farmaci già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche inerenti la scuola dell'obbligo e quella di secondo grado;
- spese per acquisto generi alimentari di prima necessità (escluso alcolici).
   L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie.
- 3. **I contributi straordinari** sono una misura di sostegno economico finalizzati ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:
- perdita o riduzione del lavoro, abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- necessità di ripristino delle utenze essenziali (es: energia elettrica) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori);
- spese eccezionali per inserimento scolastico e professionale;
- contributi per il sostegno abitativo (sfratto o nuova locazione), quest'ultimo tipo di intervento è erogato in un'unica soluzione ed è pari ad € 500 come somma massima. Tale sostegno è incompatibile con altre forme di contributi percepiti per lo stesso motivo ed erogati da altri Enti.
  - La richiesta non può essere reiterata prima di quattro anni.
- 4. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente e straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
- 5. Il contributo straordinario è corrisposto previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, non è compatibile con il sussidio ordinario e non può essere erogato più di una volta all'anno.
- 6. Il sussidio non potrà superare l'importo massimo di € 500,00 se riferito ad unico soggetto oppure ad un nucleo familiare composto da soli adulti e di € 1.000,00 se riferito ad un nucleo familiare con minori o soggetti fragili. Tale importo deve ritenersi comprensivo di eventuali contributi ordinari già erogati a favore del nucleo familiare di riferimento.

## ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO

- Possono beneficiare degli interventi oggetto del presente Regolamento i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con residenza nel Comune di Minturno da almeno 2 anni continuativi.
- 2. Per garantire, inoltre, una minima autonomia alla persona di passaggio, è consentita l'erogazione di una somma di denaro non superiore al costo del biglietto (ferroviario autobus) o di altri interventi che il Responsabile dell'Ufficio Affari Sociali riterrà opportuno attivare, secondo la situazione contingente e comunque al solo scopo di consentire all'interessato di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

3. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs.31/03/1998 n° 109 e come modificato dal D. Lgs. n.130/2000 e dai relativi criteri attuativi. All'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono sommati, eventuali redditi esenti da Irpef a qualsiasi titolo percepiti, nell'anno solare precedente la richiesta.

## ART. 3 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 130/2000, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare (decesso di un componente del nucleo familiare, nascita di un figlio, adozione o affido, dichiarazione dei redditi successiva alla dichiarazione sostitutiva unica, ecc.).
- 2. Qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, abbia subito rilevanti variazioni, verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultima certificazione consegnata dal datore di lavoro, l'interessato deve consegnare all'Ufficio Affari Sociali la documentazione attestante la nuova situazione economica (buste paga, autocertificazione dello stato di disoccupazione, ecc.) e l'I.S.E.E. corrente, finalizzato alla prestazione sociale richiesta, tenendo conto della nuova situazione reddituale.

## ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA

- 1. La richiesta di contributo va presentata all'Ufficio Protocollo avvalendosi dell'apposito modello da ritirare presso lo sportello dell'Ufficio Affari Sociali. Le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno, salvo per interventi per i quali è previsto apposito bando di partecipazione (es.: Legge 162/98).
- 2. La domanda va presentata una volta l'anno e il contributo può essere erogato in due volte, salvo specifiche progettualità.
- 3. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità dei fondi.
- La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente del suo nucleo familiare, dal legale rappresentante, dal curatore, dal tutore e dall'amministratore di sostegno.
- 5. Il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda:
- il modello I.S.E.E. relativo al reddito dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- copia di un documento d'identità;
- iscrizione al Centro per l'impiego alla data di presentazione della domanda, o attestazione da cui risulti la condizione di pensionato;
- documentazione sanitaria, che attesti eventuale disabilità psichica e/o fisica;

- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Servizio Sociale.
- 6. In particolare, per tutte le forme di intervento, quando il richiedente dichiari reddito pari a zero, con contestuale dichiarazione di spese di fitto e di utenze, la domanda dovrà essere opportunamente motivata e documentata.
- 7. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e dei suoi familiari, diretti ad accertare, nei modi di legge, la veridicità delle informazioni fornite.
- 8. Qualora il singolo o il nucleo familiare non presentino la documentazione richiesta e/o non rispettino le finalità sottese agli interventi economici o non s'impegnino a dare attuazione al progetto sociale concordato, il contributo verrà revocato.
- 9. La concessione dei sussidi economici previsti dal presente regolamento verrà gestita da una Commissione Comunale formata dal Responsabile dell'Ufficio Affari Sociali o suo delegato, dall'Assistente Sociale e dal personale amministrativo.
  - Il servizio di assistenza economica risulta articolato nei seguenti aspetti tecnici e amministrativi:
- Accertamento;
- Valutazione e proposta;
- Conclusione del procedimento amministrativo.
  - Spettano al personale amministrativo gli accertamenti amministrativi e l'istruttoria; all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive.
  - Il personale amministrativo potrà, avvalendosi del supporto del Comando della Polizia Municipale, effettuare i dovuti accertamenti.
  - La Commissione tecnica esprime il suo parere in relazione alla concessione dei sussidi economici, e provvederà alla predisposizione degli atti amministrativi.
- 10. Alla conclusione del procedimento summenzionato, si procederà con atto del Responsabile del Servizio Affari Sociali all'assegnazione dell'intervento economico; la liquidazione potrà essere effettuata a favore dell'interessato o a favore dell'ente, (cooperativa, associazioni di volontariato, ecc.) con cui il Comune collabora.

## ART. 5 CONTRIBUTI PER \$0\$TEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE

- I contributi per sostegno alla vita indipendente sono destinati a persone che per la loro condizione di non autosufficienza non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri e finalizzati a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio.
- 2. Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Minturno che posseggono i seguenti requisiti:
- Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessivi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche;
- Certificazione I.S.E.E. inferiore ad € 20.000,00;

- Assenza di rete familiare.
- 3. Considerato che, il piano personalizzato si compone anche di azioni non necessariamente professionali, (ad esempio assunzione di badanti) il contributo economico è finalizzato all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato e non, scelto direttamente dall'assistito e per qualunque altro servizio/fornitura essenziale per il benessere del soggetto.
- 4. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate trimestralmente all'Ufficio Affari Sociali, il quale effettuerà anche il monitoraggio.

## ART. 6 INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

- Per integrazione della retta di ricovero della persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore degli utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari.
- 2. L'integrazione, nel rispetto delle disponibilità del bilancio, ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
- 3. Per gli utenti privi di alcun reddito l'ufficio procede alla valutazione singola dei casi.
- 4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
- 5. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 3 del presente regolamento, riferita solo alla persona che richiede di usufruire del servizio.
- 6. Le modalità per l'integrazione della retta di ricovero sono le seguenti:
- ad ogni persona ricoverata c/o un Istituto e/o Casa di Riposo secondo la Legge Regionale 08.09.1996 n. 38 deve essere comunque garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle spese personali, non inferiore al 35% del trattamento minimo INPS;
- ad ogni persona ricoverata c/o un R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), si applicano le procedure di calcolo individuate con deliberazione n°98/2007 della Regione Lazio e successive modifiche ed integrazioni.
- 7. Il competente Ufficio Affari Sociali, istruisce la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'utente.
- 8. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
- 9. La concessione o meno del beneficio viene comunicata all'interessato, entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

### ART. 7 RETTA A CARICO DELL'UTENTE

- 1. L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di 300,00 € che dovrà essere utilizzata per le spese personali dell'utente.

### ART. 8 RECUPERO DEL CREDITO

- 1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
- 2. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, si riserva di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

## ART. 9 CONVOCAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI PER LEGGE

- 1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art.433 del C.C. sono: il coniuge, i figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle germani o unilaterali. Costoro possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
- 2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti vi si astengono, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente, per aiutarlo a superare lo stato di indigenza.
- 3. Il Comune attiva, nei confronti degli obbligasti per legge capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
- 4. L'abbandono di una persona in condizione di bisogno da parte dei familiari, sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 10 AZIONE DI RIVAL\$A PER \$U\$\$IDI INDEBITI

 I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, perderanno il diritto a qualsiasi beneficio ottenuto e saranno tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

2. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

#### ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata in relazione dello svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono. È altresì, ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato. Ai fruitori del Servizio verrà resa l'informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 12 TUTELA DELL'UFFICIO \$ERVIZI \$OCIALI

- 1. Coloro che si rendano protagonisti di episodi di violenza in cui si possano riscontrare insulti, minacce o forme di aggressione fisica o psicologica, in grado di mettere in pericolo la salute, la sicurezza o il benessere psico-fisico degli assistenti sociali e degli altri impiegati dell'Ufficio Servizi Sociali, sarà loro preclusa la possibilità di richiedere e di ottenere qualsiasi tipo di prestazione e/o servizio.
- 2. Gli autori dei suddetti episodi di violenza, saranno sottoposti a provvedimento di allontanamento e/o divieto di accedere all'Ufficio Servizi Sociali per almeno un anno e, comunque, da valutare di volta in volta in base alla gravità dell'aggressione.

## ART. 13 CONDIZIONI E CRITERI DI ACCESSO

- 1. La Giunta comunale, con apposito provvedimento entro il 31 gennaio di ogni anno (ad eccezione degli interventi disciplinati e finanziati da Leggi statali e regionali per i quali si applicano le soglie previste nei medesimi provvedimenti), in sede di atti propedeutici al Bilancio, può confermare e /o determinare i limiti di reddito per l'accesso ai benefici del presente Regolamento nonché gli importi massimi per i singoli interventi.
- 2. Qualora entro la suddetta data la Giunta non abbia prodotto alcuna deliberazione in merito, si riterranno validi i criteri e le condizioni in vigore nell'annualità precedente.
- 3. In particolare, nella definizione degli importi assegnati agli indigenti come contributo, la quota verrà graduata in crescendo in relazione alla condizione lavorativa del destinatario: minore se occupato, maggiore se disoccupato o pensionato sociale.
- 4. Parimenti nella definizione della quota comunale per la retta di ricovero essa sarà graduata in relazione alla condizione familiare del destinatario: maggiore se la persona non ha rete familiare, minore se la persona è inserita in una rete familiare.

- La Giunta comunale definirà annualmente, entro i termini sopra indicati, l'entità ed i criteri di compartecipazione dei parenti obbligati alle prestazioni sociali contemplate nel presente Regolamento.
- 6. L'erogazione di sussidi avviene esclusivamente in base a quanto stanziato dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dal Bilancio di previsione, approvato dal Consiglio comunale.

## ART. 14 SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO D'UFFICIO

- 1. Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale ed il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.
- L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso agli Assistenti Sociali del Comune, al relativo Funzionario responsabile dell'Ufficio Affari Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato, previa sua richiesta scritta.
- 3. Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli Amministratori e dei Consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 196/2003.

## ART. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI RIDUZIONE DELL'INTERVENTO

- 1. L'intervento è escluso in presenza di:
- ISEE superiore a € 7.000,00;
- esistenza di persone obbligate ex art. 433 C.C. che siano dotate di una sufficiente capacità economica e che di fatto ottemperino ai loro obblighi, con la riduzione dell'eventuale contributo del 50% qualora la persona richiedente rifiuti il contatto con i parenti stessi.
- 2. L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3. L'intervento, inoltre, è escluso in presenza di:
- proprietà di beni immobili, oltre la casa di prima abitazione;
- possesso dei seguenti beni mobili registrati:
- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 62 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 250cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
- uno o più natanti o barche da diporto;
- possesso di patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
- tenore di vita non congruo (condizioni socio-ambientali elevate);
- disoccupazione volontaria, prolungata per più di un anno;

— verifica della mancanza di volontà e di collaborazione al progetto di aiuto alla persona concordato con il servizio e finalizzato al superamento della situazione problematica, in presenza di interventi d assistenza già messi in atto dal servizio.

### ART. 16 CONTROLLI E VERIFICHE

- 1. Il Comune attenendosi agli indirizzi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, anche avvalendosi delle Forze di Polizia e della Guardia di Finanza, eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge, necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
- 2. Sarà effettuato il confronto dei dati anche con altri Enti Pubblici e Privati (Chiese, Fondazioni private, Volontariato) per verificare le prestazioni erogate da ciascun Ente ai beneficiari. La presentazione di dichiarazioni false o reticenti, comporta l'immediata esclusione dell'intervento economico, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e la denuncia per il reato previsto dall'art. 495 del Codice Penale.

#### ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente Regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all'Albo Pretorio e troverà applicazione a partire dalle richieste di sussidio pervenute dal mese di gennaio 2018, contestualmente all'approvazione del Regolamento, avverrà anche quello del modello di domanda.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti e atti precedenti.
- 3. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché tutti ne possano prendere visione nonché inserito nel sito internet del Comune.